



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Area 5 - Governo del Territorio

ORDINANZA N. 134 DEL 26/11/2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RESCALDINA (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80).

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta da FERROVIENORD SpA del 18/10/2019, agli atti prot. n. 22079 del 19/10/2019, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria", nella quale si demanda al Sindaco l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie, ordinando di procedere con urgenza al fine dell'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) che recita:

"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Per effetto di tale norma, per le essenze arboree ed arbustive le distanze dalla linea ferroviaria sono schematicamente riassunte nella seguente tabella:

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
alberi	Maggiore di 4 metri	Altezza massima + 2 metri

arbusti ed alberi	Tra 1,5 e 4 metri	6 metri
siepi	Inferiore a 1,5 metri	5 metri

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Rescaldina, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, nell'immediato e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

1. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio On-line dell'Ente e sul sito Web del Comune;
2. Di divulgare la presente ordinanza mediante affissione negli spazi preposti sul territorio comunale, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
3. Di autorizzare, limitatamente alle potature e agli abbattimenti di arbusti ed alberi che risultino in violazione degli art. 52 e 53 del sopra richiamato D.P.R. 752/1980 e s.m.i., il relativo abbattimento, salvo il caso di ambiti soggetti a vincolo (aree boscate) che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento di specifico titolo autorizzativo in conformità alle norme forestali;
4. Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - FERROVIENORD SpA - Direzione Infrastruttura Ferrovienord
a mezzo PEC: direzione.infrastruttura.ferrovienord@legalmail.it.

- Prefettura di Milano, Corso Monforte, 31 -
a mezzo PEC: protocollo.prefmi@pec.interno.it;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano -
a mezzo PEC: com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it;
- Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia – Stazione Carabinieri Forestale
Garbagnate Milanese - a mezzo PEC: fmi43213@pec.carabinieri.it;
- Comando della Polizia Locale - SEDE;
- AREA 4 - Lavori Pubblici – SEDE.

RENDE NOTO

Che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto per quanto attiene al rispetto dei tempi imposti nonché alle modalità ed efficacia dei lavori eseguiti, si procederà alla denuncia presso l’Autorità competente per il reato contemplato dall’art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia;

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.

Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

AVVERTE

A norma della L. 241/1990, chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio comunale;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 26/11/2019

IL SINDACO

IELO GILLES ANDRE

Atto sottoscritto digitalmente